



2011/08.18/001597-02
DIRA41000 - 2016/312

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.

Oggetto: D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I.; L. R. 14 DICEMBRE 1998, N. 40 E S.M.I..
PROGETTO COMPLETAMENTO DI RILEVATO CONTENIMENTO SCARPATA IN LOCALITA'
"VECCHIO MULINO", MEDIANTE SCORIE INERTI DI ACCIAIERIA, NEL COMUNE DI
LESEGNO.

PROPONENTE: COMUNE DI LESEGNO, VIA VIARIS N. 7, 12076 - LESEGNO.

PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONE
EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DEL D. LGS. 152/06 E S.M.I..

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza in data 23.09.2015 con prot. n. 89810, del Comune di Lesegno, Via Viaris n. 7 12076 – LESEGNO intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L.R.40/98 e s.m.i. relativamente al progetto cui all'oggetto.

Vista la D.G.C. n.50 del 13.08.2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo di intervento di completamento del rilevato di contenimento della scarpata in Località "Vecchio Mulino" in Comune di Lesegno, per mezzo di scorie inerti di acciaieria, come operazione di cui all'allegato C, Lettera "R5" parte 4.a. del D.Lgs. 152/06, in quantità superiore a 10 t/giorno.

Premesso che:

- il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 23.09.2015.
- Sul BURP n. 41 del 15.10.2015 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.
- L'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., è costituito da un "completamento del rilevato di contenimento della scarpata in località Vecchio Mulino in Comune di Lesegno, per mezzo di scorie inerti di acciaieria, come operazione di cui all'Allegato C, lettera R5, parte 4.a del D.Lgs.152/06, in quantità superiori a 10 t/giorno".

Il progetto era stato precedentemente sottoposto a procedura di Verifica terminata con provvedimento conclusivo n. 31 del 10.06.2013, con obbligo ad assoggettare il progetto a valutazione di impatto ambientale.

Il rilevato sarà realizzato dal Comune di Lesegno mediante convenzione con la Ditta RIVA ACCIAIO S.p.A. - stabilimento di Lesegno, disponibile a conferire le scorie di acciaieria a titolo gratuito sotto il controllo e l'amministrazione del Comune stesso.

L'intervento si sviluppa nel Comune di Lesegno al Foglio del n.C.T. n. 6, mappali 38,53, 58, 59, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 93, 94, 502, 640, 789, 1021, 1023, 1067, sedime Torrente Mongia.

L'ipotesi progettuale prevede di contenere nel tempo gli effetti erosivi e la verticalizzazione della scarpata sita in località Vecchio Mulino, dovuti anche al dissesto idrogeologico verificatosi a seguito degli eventi alluvionali del 1994, nonché a ripristinare gli spazi sommitali prospicienti le abitazioni. Tali spazi si raccordano con i tratti già realizzati.

Il rilevato s'intende realizzare con gradoni di dimensioni pressochè costanti, con larghezza di m 3,00 e altezza di m 4,20. I gradoni sono disposti in modo da proseguire e completare quelli già esistenti da un lato, raccordandosi, dall'altro, al profilo naturale del versante.

E' prevista una strada di servizio di m 2,00, nonché la realizzazione di un sistema di regimazione delle acque, consistente in un canale di pietrame e calcestruzzo. Le acque sono convogliate nel Torrente Mongia.

La sistemazione delle scarpate sarà completata mediante la stesa di uno strato di terreno agrario ed il successivo inerbimento, mediante idrosemina, per favorire il consolidamento del rilevato.

Il tempo previsto per esecuzione lavori è 204 mesi (17 anni): sono previsti 4 lotti, i primi tre della durata di 5 anni ciascuno ed il quarto di due.

Tot superficie intervento	23.900 m2 in vincolo 23.900 m2 tot boscata 15.387 m2
Tot movimento terra	450.927,03 m3

	Di cui in vincolo 450.927,03 m3
	Di cui in scavo 1.636,47 m3
	Di cui in riporto 449.290,56 m3

- In data 24 novembre 2015 era stata convocata la 1^a Conferenza di Servizi, nel corso della quale, era stata evidenziata la necessità di richiedere un'integrazione degli atti documentali al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 112383 del 30.09.2015.
- In data 01.03.2016 con prot. n. 15273, la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta; con l'avvenuto deposito delle integrazioni, l'iter procedurale ha ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la sua conclusione.
- Con la documentazione integrativa sono state apportate variazioni al "Progetto definitivo":
 - rinuncia alla realizzazione dello spazio panoramico ad uso pubblico fruibile per passeggiate di belvedere e parco giochi attrezzato;
 - riduzione delle pendenze dei fianchi laterali dei diversi lotti, con indicazione delle piste di accesso ai gradoni in lavorazione, progettazione relativa alla strada di servizio;
 - modifica del sistema di regimazione delle acque;
 - riduzione di esbosco, etc.

Con nota prot. n. 15976 del 03.03.2016 si è provveduto a indire la Conferenza di Servizi in data 05.05.2016, convocando i soggetti e gli Enti coinvolti nel procedimento per l'espressione dei pareri di rispettiva competenza.

Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati su richiesta dell'Autorità competente, ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 5 maggio 2016, si è svolta - in sede decisoria - la seconda Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e il contestuale rilascio delle autorizzazioni ambientali e precisamente:

- parere favorevole con prescrizioni circa la pronuncia di positivo giudizio di compatibilità ambientale e il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., espresso con nota prot. n. 34105 del 05.05.2016, da parte del **Settore Tutela del Territorio provinciale (ALLEGATO n. 2)**. Si dà atto che si rinvia alla successiva acquisizione degli assensi relativi sia all'approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche ex D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R e s.m.i., sia alla comunicazione di inizio attività per quanto riguarda l'effettivo avvio delle operazioni di recupero rifiuti, ai sensi degli art. 214 e 216 del Testo Unico Ambientale.
- Disciplinare di concessione per occupazione di sedime demaniale, rilasciato in data 17.09.2015 Rep. n. 2755, da parte della **Regione Piemonte – Settore Direzione Opere Pubbliche, Settore Tecnico Regionale di Cuneo**.
- Parere favorevole, in merito all'Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., espresso da parte dell'**Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida Commissione Locale per il Paesaggio Cebana** con nota prot. n. 31946 del 28.04.2016, in quanto non contrasta con quanto precedentemente autorizzato.
- Parere favorevole, ai sensi della L.r. 45/89 e s.m.i., espresso con nota prot. n. 37493 del 16.05.2016 da parte della **Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche Settore Tecnico Regionale di Cuneo**, con le seguenti prescrizioni:

-l'intervento deve essere effettuato sulla superficie indicata nella planimetria allegata al progetto ed alle integrazioni ed essere conforme allo stesso;

-eventuali varianti ai parametri progettuali ed alle integrazioni devono essere preventivamente autorizzati;

-il taglio della vegetazione e la rimozione del materiale legnoso devono precedere gli interventi. Il taglio degli alberi deve essere strettamente limitato agli esemplari necessari. Non si devono abbandonare materiali di risulta e residui legnosi, rami e cimiali in canali e corsi d'acqua in genere. Lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non deve interessare aree esterne e deve essere posto ad una distanza di sicurezza da opere di regimazione idraulica come pure da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;

-in corso d'opera deve essere accuratamente evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant'altro verso valle anche con eventuale ulteriore costruzione di fossi;

-i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, protetti dall'azione di dilavamento, anche mediante inerbimento, ovviamente se non utilizzati nell'immediato, il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, soggette a movimenti gravitativi di versante, impluvi, opere idrauliche ecc.) . Il terreno di scavo in esubero deve essere opportunamente recuperato o smaltito, nel rispetto della normativa relativa a terre e rocce da scavo;

-in nessun caso devono essere depositate volumetrie di qualsiasi genere, anche temporaneamente, nei pressi di impluvi e opere idrauliche;

-sia durante i lavori che al termine dei medesimi deve essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso devono essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato;

-gli scaricatori sul versante devono essere tali da non provocare dissesti o quant'altro alle porzioni di superfici sottostanti;

-al termine dei lavori si deve provvedere al recupero ambientale anche dei terreni oggetto di momentaneo movimento di terra mediante piantumazione/semina di essenze erbacee, arboree arbustive autoctone in periodi che permettano l'attecchimento;

-tutte le opere a verde devono essere oggetto di una manutenzione sia tramite irrigazioni periodiche che di soccorso, sia tramite ulteriori semine nel caso in cui l'attecchimento non avesse raggiunto l'obiettivo progettuale.

- Parere favorevole con prescrizioni, in merito all'aspetto igienico sanitario, espresso da parte dell'**ASL CN1** con nota prot. n. 34129 del 05.05.2016, che recita quanto segue:
"considerata la tipologia, l'entità e la durata dell'intervento (17 anni), insieme alla presenza di diverse case di civile abitazione ubicate in posizione non lontana dal sito in esame, si ritiene necessario dal lato igienico sanitario subordinare l'intervento alle seguenti prescrizioni:
-predisporre e attuare specifiche procedure per il controllo della radioattività delle scorie di fonderia da utilizzarsi nel completamento del rilevato;
-minimizzare la possibilità di dispersione delle polveri in prossimità delle abitazioni vicine mediante la puntuale e continua applicazione delle seguenti misure di mitigazione previste nella documentazione prodotta: a) l'ulteriore umidificazione, quando necessario, dei cumuli delle scorie già preventivamente bagnate nello stabilimento di origine prima di essere inviate al cantiere; b) la bagnatura del breve tratto di strada non asfaltato; c) la restrizione del limite di velocità dei mezzi nell'area interessata al cantiere;
- attuare il piano di monitoraggio sia durante che a seguito dell'intervento sulle matrici Aria (Rumore e Polveri), Acqua, Suolo e per la valutazione della Radioattività, sulla base del contributo in materia ambientale del Dipartimento ARPA di Cuneo".
- Nei termini stabiliti dall'art. 14 della L.R. 40/98 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- In quest'ultima Conferenza, in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., si sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

- In conclusione,
 - alla luce di quanto emerso a seguito degli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA (**ALLEGATO n. 3**) e dell'esito delle Conferenze di Servizi del 24 novembre 2015 e del 05 maggio 2016 - i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente - si ritiene sussistano i presupposti di compatibilità ambientale, con prescrizioni, in quanto la realizzazione del progetto, così come proposto a seguito delle integrazioni richieste dall'Autorità competente e prodotte dal proponente, risulta compatibile con la conservazione delle componenti ambientali interferite **subordinatamente all'acquisizione degli assensi relativi all'approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche e successivo adeguamento del progetto, nonché iscrizione nell'apposito registro provinciale dei recuperatori di rifiuti speciali non pericolosi.**

Si evidenzia infatti che l'intervento consiste nell'abbancamento di un quantitativo considerevole di rifiuti (oltre 900.000 t), i cui rischi di impatto sull'ambiente devono essere adeguatamente contenuti, soprattutto per quanto riguarda la regimazione delle acque meteoriche e il successivo rilascio nel corpo idrico superficiale, e monitorati mediante l'esecuzione di un puntuale piano di sorveglianza e controllo delle matrici ambientali principalmente interferite (acque superficiali e sotterranee, suolo e sottosuolo).

Dato atto altresì che l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. è subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui all'**ALLEGATO n. 1** al presente provvedimento.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"

Vista la DGP n. 32 del 25 febbraio 2014, con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016, ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Visti:

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e acque sotterranee;
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenza di Servizi del 24 novembre 2015 e del 05 maggio 2016, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri acquisiti nell'ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante del presente provvedimento.
2. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.** del progetto di completamento del rilevato di contenimento della scarpata in località "Vecchio Mulino", mediante scorie inerti di acciaieria, nel Comune di Leseugno presentato da parte del Comune di Leseugno, Via Viaris n. 7, 12076 – LESEGNO in quanto la realizzazione del progetto, così come proposto a seguito delle integrazioni richieste dall'Autorità competente e prodotte dal proponente, risulta compatibile con la conservazione delle componenti ambientali interferite e - viste le attuali condizioni ambientali del sito di intervento, peraltro già interessato dalla stessa attività - non ne determinerà un significativo degrado, né un'importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio.
3. **DI DARE ATTO** che il giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui al punto 1 è subordinato al rispetto delle prescrizioni e condizioni contenuti negli **ALLEGATI n. 2 e 3** che costituiscono parti integranti del presente provvedimento, nonché delle prescrizioni tutte richiamate in premessa.
4. **DI RINVIARE** l'acquisizione degli assensi da parte della Provincia relativi sia all'approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche ex D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R e s.m.i., sia alla comunicazione di inizio attività per quanto riguarda l'effettivo avvio delle operazioni di recupero rifiuti, ai sensi degli art. 214 e 216 del Testo Unico Ambientale.
5. **DI VINCOLARE L'INIZIO DEI LAVORI** all'avvenuta acquisizione degli assensi di cui sopra;
6. **DI DARE ATTO** altresì che l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. è subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui all'**ALLEGATO n. 1**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Inoltre, per quanto riguarda il rispetto della vigente normativa in materia, si richiama quanto segue:
 - in caso di modifica dell'attività, ai sensi dell'art. 269, c. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il titolare dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve darne comunicazione alla Provincia, almeno 60 giorni prima;
 - la modifica di denominazione sociale del soggetto autorizzato deve essere comunicata alla Provincia entro 20 giorni dall'avvenuta variazione;
 - almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, il Proponente deve presentare domanda di rinnovo all'Autorità competente;
 - copia dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere sempre conservata presso l'impianto, a disposizione degli organi preposti al controllo;
7. **DI RINVIARE** oltre i termini del rilascio del presente provvedimento l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in progetto.
8. **DI STABILIRE** per il proponente gli obblighi di:
 - provvedere alla compensazione della superficie forestale trasformata per ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 227/2001 e presentazione della comunicazione semplice prima dell'inizio lavori all'autorità competente;
 - inoltrare alla Provincia, e per conoscenza al Dipartimento ARPA Piemonte, contestualmente all'inizio lavori, la comunicazione relativa alla messa in esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 269, c. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera.
9. **DI DARE ATTO** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2 è rilasciato sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo e facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

- 10. DI STABILIRE** che, al fine dell'espletamento delle funzioni di controllo previste dall'art. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dia tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Via Vecchia di Cuneo 11, Cuneo.
- 11. DI CONSIDERARE ACQUISITI**, in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.
- 12. DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la **durata di tre anni** a decorrere dalla data della presente determinazione. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato **entro dieci anni** dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata e deve essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
- 13. DI NOTIFICARE** al proponente il presente provvedimento e **DI RENDERE NOTO** il provvedimento medesimo a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
- 14. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
- 15. DI DARE ALTRESI' ATTO** che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione, i cui originali sono conservati agli atti:

- nota prot. di ricev. n. 34105 del 05.05.2016, del **Settore Tutela del Territorio provinciale (ALLEGATO n. 2)**.
- nota prot. di ricev. n. 37493 del 16.05.2016 dell'**ARPA Dipartimentale di Cuneo (ALLEGATO n. 3)**.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, D.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è consultabile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 30, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nei termini di legge, presso le competenti sedi giudiziarie.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

<p>ESTENSORE: Arch. Erika SCHIUMA Ufficio Valutazione Impatto Ambientale</p>

ALLEGATO 1

EMISSIONI IN ATMOSFERA

PROPONENTE: **COMUNE DI LESEGNO**

SEDE IMPIANTO: **Località Vecchio Mulino, Leseugno**

Quadro emissivo

FONTE EMISSIVA	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1	MOVIMENTAZIONE CON MEZZI E POSA RIFIUTI	EMISSIONE E DIFFUSA	POLVERI TOTALI	<p>RESTRIZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ DEI MEZZI NELL'AREA INTERESSATA DAL CANTIERE.</p> <p>UMIDIFICAZIONE DEI CUMULI DI MATERIALE (A TAL FINE I CUMULI DI SCORIE SONO GIÀ UMIDIFICATI ALLA FONTE, IN QUANTO LE SCORIE VENGONO BAGNATE COME PRASSI IN STABILIMENTO DI ORIGINE PRIMA DI ESSERE INVIATE AL CANTIERE).</p> <p>I PERCORSI SEGUITI DA CAMION E PALE GOMMATE DEVONO ESSERE MANTENUTI IL PIÙ POSSIBILE PULITI E BAGNATI PERIODICAMENTE CON L'ECCEZIONE DEI PERIODI IN CUI LE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE RENDONO INUTILE TALE OPERAZIONE.</p> <p>NELLA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI POLVERULENTI SI DEVE MANTENERE UN'ADEGUATA ALTEZZA DI CADUTA E DEVE ESSERE ASSICURATA LA PIÙ BASSA VELOCITÀ DI CADUTA CHE È TECNICAMENTE POSSIBILE CONSEGUIRE PER</p>

				L'USCITA DEL MATERIALE TRASPORTATO.

Termine di messa a regime dell'impianto:

30 giorni dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata come previsto dal combinato disposto dell'articolo 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dall'art. 44 della L.R. n. 44/2000.

Modalità e periodicità degli autocontrolli:

non sono previsti autocontrolli iniziali di cui all'art. 269, c. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., né autocontrolli periodici.

Prescrizioni

1. Il rilevato deve essere realizzato secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della Ditta e in modo tale da garantire il contenimento delle emissioni diffuse, nonché delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione;
2. i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;
3. il percorso previsto per il trasporto delle scorie dallo stabilimento al cantiere deve essere quello indicato dal SIA- Fig .III.4.2, lontano dalle abitazioni, che prevede di impegnare un tratto della SS28 e poi "via dell'Isola", per poi proseguire lontano dalle abitazioni fino al cantiere, sono escluse provenienze di scorie diverse da quelle dello stabilimento di Lesegno;
4. la quinta alberata ed arbustiva presente lungo parte dei confini del cantiere deve essere mantenuta in buono stato di conservazione ed integrata sulla sommità dopo la sistemazione finale del cantiere.

Si rammenta che l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed i poteri di diffida, sospensione e/o revoca di cui all'art. 278 del sopraccitato D.Lgs..